



CITTA' DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

Partita IVA 00220080162

Codice Fiscale 220080162

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 28 DEL 12/06/2017

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|--|---------|
| Art. 01 – Oggetto | pag. 05 |
| Art. 02 – Definizioni | pag. 05 |
| Art. 03 – Finalità | pag. 06 |
| Art. 04 – Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali | pag. 07 |
| Art. 05 – Commissione consultiva | pag. 07 |
| Art. 06 – Compiti degli uffici comunali | pag. 08 |
| Art. 07 – Disposizioni generali sul'esercizio dell'attività | pag. 08 |
| Art. 08 – Produttori agricoli. Autorizzazioni d'esercizio | pag. 09 |
| Art. 09 – Posteggi riservati ai produttori agricoli | pag. 09 |
| Art. 10 – Autorizzazione e concessione di posteggi | pag. 10 |
| Art. 11 – Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante | pag. 10 |
| Art. 12 – Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione | pag. 11 |
| Art. 13 – Reintestazione della concessione di posteggio | pag. 12 |
| Art. 14 – Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio | pag. 12 |
| Art. 15 – Revoca dell'autorizzazione d'esercizio | pag. 13 |
| Art. 16 – Decadenza della concessione | pag. 13 |
| Art. 17 – Orari | pag. 14 |
| Art. 18 – Festività | pag. 14 |
| Art. 19 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare | pag. 14 |
| Art. 20 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico | pag. 14 |
| Art. 21 – Validità delle presenze | pag. 15 |
| Art. 22 – Assenza del titolare | pag. 15 |
| Art. 23 – Calcolo delle presenze nei mercati | pag. 15 |
| Art. 24 – Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati | pag. 15 |

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

| | |
|--|----------------|
| Art. 25 – Concessione del posteggio e scadenza della concessione | pag. 16 |
| Art. 26 – Planimetria dei mercati | pag. 16 |
| Art. 27 – Utilizzo del posteggio | pag. 16 |
| Art. 28 – Dimensioni del posteggio | pag. 17 |
| Art. 29 – Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato | pag. 17 |
| Art. 30 – Scambio reciproco di posteggio | pag. 17 |
| Art. 31 – Spunta dei posteggi temporaneamente liberi | pag. 18 |
| Art. 32 – Mercato e fiera: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali | pag. 18 |

TITOLO III

COMMERCIO ITINERANTE

| | |
|--|----------------|
| Art. 33 – Modalità di svolgimento e divieti del commercio in forma itinerante | pag. 19 |
|--|----------------|

TITOLO IV

POSTEGGI FUORI MERCATO

| | |
|--|----------------|
| Art. 34 – Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio | pag. 20 |
|--|----------------|

TITOLO V

NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

| | |
|---|----------------|
| Art. 35 – Caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi per il trasporto alimenti | pag. 20 |
|---|----------------|

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

| | |
|--|----------------|
| Art. 36 – Pubblicità dei prezzi di vendita | pag. 20 |
| Art. 37 – Disposizioni transitorie e finali | pag. 20 |
| Art. 38 – Sanzioni | pag. 21 |
| Scheda 1 – Mercato di Alzano Centro | pag. 22 |
| Scheda 2 – Mercato rionale di Nese | pag. 23 |
| Scheda 3 – Fiera di San Martino | pag. 24 |

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche , al dettaglio , ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs n° 59/2010 come modificato dal D.lgs n° 147/2012 , dalla legge regionale n° 6 del 5 febbraio 2010 e relativi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche , tenuto conto dell'Intesa Stato-Regioni in tema di commercio aree pubbliche del 5 luglio 2012 .
2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello locale.

Art. 2 - Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

1. per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
2. Per **commercio al dettaglio in forma itinerante** si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in forma itinerante, su aree pubbliche utilizzando mezzi mobili e con soste limitate.
3. per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
4. per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi ;
5. per **mercato specializzato od esclusivo**: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
6. per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni ; esso può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
7. per **presenze effettive** in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
8. per **presenze in un mercato**: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
9. per **autorizzazione** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal

- Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
10. per **posteggio** : la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 11. per **posteggio fuori mercato**: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale;
 12. per "decreto legislativo": il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
 13. per "legge regionale": la legge della Regione Lombardia, n. 6 del 5 febbraio 2010 ;
 14. per registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
 15. per "Bollettino Ufficiale" della Regione: il *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia;
 16. per **mercato straordinario**: l'effettuazione di una edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggi;
 17. per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
 18. per **scambio**: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
 19. per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
 20. per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
 21. per **spunta o sorteggio**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
 22. per "**spuntista**": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
 23. per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2135 del codice civile, regolarmente iscritti nelle speciale sezione del registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio competente, proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, oppure mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;
 24. per **ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza di detto Ministero datata 3 aprile 2002;
 25. per **attrezzature**, i banchi, i chioschi, i trespolti, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci .

Art. 3 - Finalità

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;

- c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
- e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
- f) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento del turismo stagionale;
- g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
- h) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed all'offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
- i) localizzare le aree mercatali in modo da garantire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;
 - promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali

Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati , il Comune ha provveduto a rispettare:

- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
- d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- f) la collocazione in sede propria con assenza o ridotta interferenza con la rete viabilistica locale, l'adeguata dotazione igienico sanitaria con particolare riferimento a servizi igienici pubblici e la dotazione di fornitura elettrica per l'esclusione di utilizzo di generatori a scoppio;

Nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare il comune ha determinato le tipologie merceologiche dei vari posteggi, in relazione alle esigenze dei consumatori .

Art. 5 - Commissione consultiva

Poiché il numero di abitanti del Comune di Alzano Lombardo è inferiore a 15.000, non si ritiene utile istituire una commissione consultiva ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n. 6/2010; naturalmente il Comune si obbliga a sentire i rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative dei Commercianti e dei Consumatori, ai sensi del secondo comma dell'articolo citato.

Art. 6 - Compiti degli Uffici comunali

La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso i competenti servizi SUAP e POLIZIA LOCALE assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

Art. 7 - Disposizioni generali sull' esercizio dell'attività

1. Fatti salvi i diritti acquisiti nello stesso mercato , l'operatore commerciale persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi per ciascun settore alimentare e non alimentare per mercati fino a 100 posti complessivi , tre posteggi per mercati superiori a 100 posti complessivi.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare . Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.lgs n° 59/2010 come modificato dal D.lgs n° 147/2012.
3. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui alla legge regionale n° 6/2010.
4. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. Il titolare di autorizzazione su posteggio non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
5. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
6. Durante lo svolgimento di un mercato è interdetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti il mercato stesso, fino ad una distanza di 500 metri di raggio.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le rispettive attività. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

8. Il competente servizio comunale , avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e delle CCIAA, annualmente può, previo pagamento dei diritti SUAP previsti dall'amministrazione comunale, verificare in relazione alle autorizzazioni rilasciate , se il titolare ha assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti .
9. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. In sede di controllo da parte degli organi di vigilanza dovrà essere esibita la carta di esercizio nominativa , contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzativi utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato o in forma itinerante. La carta di esercizio non sostituisce comunque il titolo autorizzativo e può essere compilata direttamente dall'operatore, nonché a titolo gratuito anche dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale , anche per operatori non iscritti alle medesime . La carta di esercizio in questi ultimi casi dovrà essere validata dal competente servizio comunale per quanto di competenza .
10. Senza permesso del proprietario o del gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade .

Art. 8 - Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio

1. Per i produttori agricoli, ai sensi del D.L. n° 69/2013 convertito nella legge n. 98.2013 . La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione . Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non e' richiesta la comunicazione di inizio attività.
2. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. In conformità' a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta da parte dei produttori agricoli e' consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
3. In ogni caso , per la disciplina dei produttori agricoli , è fatto integrale rimando alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 228/2001 .

Art. 9 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. La qualità di imprenditore agricolo , oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi delle vigenti normative in materia.
2. Ai produttori agricoli sono riservati, n. 2 posteggi sul totale delle aree mercatali presenti sul territorio, eventualmente dati in concessione su richiesta specifica, per la durata del periodo di stagionalità dei prodotti posti in vendita.
3. I posteggi che non vengono utilizzati dagli imprenditori agricoli aventi diritto saranno assegnati per il solo giorno di effettuazione del mercato , agli operatori spuntisti in

possesso della qualifica di imprenditore agricolo , con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi .

Art. 10 - Autorizzazione e concessione di posteggi

1. La concessione del posteggio su area pubblica nei mercati comunali, nelle Fiere (fatto salvo le FIERE per le quali l'amministrazione comunale decide di procedere con la concessione annuale come previsto dalla DGR n° 5345/2016 punto 4.2), e nei posteggi fuori-mercato, è rilasciata dal Responsabile dell'area competente sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando pubblico per l'assegnazione di nuovi posteggi o di posteggi liberi e disponibili. Al Bando pubblico è allegata planimetria del mercato con indicato il numero dei posteggi, la loro merceologia e la dimensione .
2. La graduatoria è approvata dal suddetto responsabile con propria determinazione .
3. Possono partecipare alla selezione le persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività artigianale, di somministrazione o di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici previsti dalla normativa di settore vigente.

Art. 11 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. Ai sensi del D.lgs n° 59/2010 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune di residenza oppure dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
2. Qualora il comune riceva una domanda che non è di sua competenza , il competente servizio provvederà tempestivamente a rinviarla, entro quindici giorni, al mittente tramite raccomandata motivando l'incompetenza territoriale.
3. Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 bis;
 - c) il settore o i settori merceologici;
 - d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.
4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il competente servizio comunale non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.
5. Le domande devono essere inviate al SUAP tramite posta elettronica certificata accompagnata da firma digitale . Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
6. Il competente servizio comunale in fase di istruttoria della domanda, anche avvalendosi della polizia locale , verifica la completezza ed il possesso dei requisiti del richiedente .
7. Qualora la domanda non sia regolare o completa il citato servizio competente ne da comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

8. Nel caso in cui il competente servizio non provveda alla comunicazione di cui al comma 6, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.
9. La Regione predispone un apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante. In attesa del sistema informativo, i comuni ai quali viene presentata una nuova domanda di autorizzazione itinerante, comunicano preventivamente alla Direzione Generale competente in materia di commercio i dati del richiedente al fine di verificare se lo stesso sia, o meno, in possesso di un'altra autorizzazione itinerante rilasciata da un altro comune lombardo.

Art. 12 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. L'attività svolta su posteggi comporta il rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico; autorizzazione e concessione possono essere unificati in un unico provvedimento. Si individuano le seguenti categorie merceologiche:
 - a. alimentare
 - b. abbigliamento, intimo, calzetteria (uomo, donna, bambino)
 - c. altri (casalinghi, fioristi,).

Il rilascio delle nuove autorizzazioni, dei subentri e della attività di spunta sarà vincolato alla tipologia di merce offerta.

2. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.
3. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
4. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.
6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui al D.lgs n° 59/2010 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, deve comunicare mediante SCIA l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui al D.lgs n° 59/2010 e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal responsabile dell'ufficio competente.
8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui al D.lgs n° 59/2010 alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante

causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, comunicando l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal responsabile dell'ufficio competente.

9. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. In caso di trasferimento a terzi dell'autorizzazione al commercio itinerante, in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione dell'azienda o di ramo di essa, o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.

Art. 13 - Reintestazione della concessione del posteggio

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, la concessione della corrispondente area di posteggio sono reintestate al nuovo esercente da parte del competente ufficio comunale, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal D.lgs n° 59/2010 e ferma restando la scadenza originaria della concessione di suolo pubblico. La reintestazione della concessione di posteggio è effettuata a seguito di presentazione di SCIA del reintestataro e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo per il comune di volturarla quando regolarmente avvenuto il trasferimento d'azienda o ramo d'azienda stesso. Qualora il titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 14 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, come previsto dalla legge regionale n° 6/2010, il responsabile dell'ufficio competente, può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
 - d) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli operatori di Polizia Locale o delle altre forze dell'ordine anche se non scaturiscono in fattispecie penalmente rilevanti.
 - e) la tenuta, durante il mercato o le fasi immediatamente prime e/o dopo, da parte del titolare dell'autorizzazione o di un suo familiare/dipendente coadiutore, di un comportamento tale da nuocere al decoro e alla decenza del mercato, al rispetto ed all'educazione nei confronti dei clienti e degli altri operatori nonché dei funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, ed il compimento comunque di atti ed azioni violente o riprovevoli secondo i canoni della diligenza del buon padre

di famiglia , fatta salva la disciplina sanzionatoria per ogni e più grave fattispecie regolamentata dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti .

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 15 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata mediante provvedimento del responsabile del competente ufficio comunale nei seguenti casi :
 - a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 bis della legge regionale n° 6/2010;
 - b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; in caso di attività stagionale il periodo massimo di sospensione è calcolato in proporzione alla stagionalità medesima.
 - c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
 - d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 1 bis della legge regionale n° 6/2010, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 2, comma 3 bis della suddetta legge, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 2, comma 6-quater della legge regionale citata;
 - e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
 - f) in caso di insolvenza per più di due volte in merito al pagamento del canone C.O.S.A.P. nei termini previsti dal vigente Regolamento C.O.S.A.P. ;
2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile dell'ufficio competente previa comunicazione di avvio del procedimento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale è disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, lettera b) della l.r. 6/2010 è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.
4. In caso di revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 21, comma 11-quater della L.R. 6/2010, l'operatore, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

Art. 16 - Decadenza della concessione

1. La decadenza dalla concessione di posteggio si verifica per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, nonché quando il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di malattia, gravidanza, infortunio, debitamente documentati dall'interessato.
2. Nel caso di attività svolta stagionalmente, il numero di giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività .
3. Una volta che il mancato utilizzo del posteggio nei termini sopraindicati è accertato dall'ufficio comunale competente anche attraverso il corpo di polizia locale , la

decadenza opera automaticamente; la stessa deve essere notificata immediatamente ad opera dell'ufficio competente all'interessato .

4. L'amministrazione comunale potrà revocare la concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico. In questo caso l'interessato ha diritto di ottenere altro posteggio sul territorio comunale fino alla scadenza del termine previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e la sua localizzazione dovrà avvenire sentito l'interessato. Quest'ultimo, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, potrà continuare provvisoriamente l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi .

Art. 17 - orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 9 della legge regionale in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, si stabilisce che :
 - a) l'attività può essere esercitata in fasce orarie stabilite dall'amministrazione comunale;
 - b) è vietato effettuare mercati nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua.
2. Qualora se ne verifichi la necessità , su proposta del competente ufficio comunale , o della competente azienda sanitaria locale per le corrispondenti competenze, l'amministrazione potrà stabilire limitazioni temporali allo svolgimento del commercio su area pubblica per indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, a motivi di carattere igienico-sanitario od altri motivi di pubblico interesse.
3. Nelle schede allegate al presente regolamento sono fissate per ciascun mercato e fiera, le fasce orarie di attività, gli orari di svolgimento del medesimo.

Art. 18 - Festività

1. Qualora il mercato esistente ricada in giorno festivo lo stesso potrà essere effettuato previa richiesta scritta da parte delle Associazioni di categoria.
2. E' vietata l'istituzione di nuovi mercati in giornate domenicali o festive .

Art. 19 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento di mercati sarà interdetta, con apposita ordinanza, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Art. 20 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Ai titolari di posteggio sarà rilasciata con apposito atto la concessione di suolo pubblico.
2. Il provvedimento ha durata stabilita dal presente regolamento nel rispetto del medesimo e del regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche .
3. In caso di subingresso, contestualmente all'autorizzazione per il commercio su area pubblica mediante assegnazione di posteggio, è trasferita anche la concessione di suolo pubblico. In tal caso quest'ultima scade al compimento della durata stabilita nell'originaria concessione.
4. Il Comune applica annualmente le tariffe in vigore relative al canone per l'occupazione del suolo pubblico commisurandole alla metratura assegnata ed alle ore di effettiva occupazione.

5. Oltre al canone COSAP, agli operatori viene applicata la TARI, nella misura stabilita dal Regolamento vigente in materia di rifiuti applicato dal competente ufficio Tributi.
6. Gli operatori commerciali ambulanti, titolari di piazzola nell'area mercatale posta in Via Valenti, possono utilizzare le dotazioni elettriche messe a disposizione dal Comune, alle seguenti condizioni:
 - Ad ogni dotazione elettrica, sia individuato un responsabile a cui compete l'onere di verificare che si allaccino esclusivamente le persone autorizzate e a segnalare eventuali guasti o anomalie;
 - provvedano al pagamento della quota annuale stabilita con deliberazione di Giunta Comunale;
7. Si disponga che alla Polizia Locale, in sede di spunta, sia demandato il compito di verificare il corretto utilizzo delle dotazioni elettriche e segnalare al settore preposto ogni possibile anomalia.

Art. 21 - Validità delle presenze

1. Ai fini dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi nei mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti regolarmente assunti.
2. Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso dell'originale dell'autorizzazione che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica o di copia sostitutiva ai sensi di legge.

Art. 22 - Assenza del titolare

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori familiari in possesso dei requisiti di cui al D.lgs n° 59/2010 ; la condizione di dipendente deve essere comprovata mediante dichiarazione resa dal titolare stesso accompagnata da copia del libro matricola aziendale dal quale risulti il dipendente ; la condizione di collaboratore familiare deve risultare da specifica attestazione di iscrizione all'Inps del soggetto in qualità di collaboratore familiare.
2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, comprovando la propria condizione all'interno della società .

Art. 23 - Calcolo delle presenze nei mercati

1. Fatto salvo quanto al precedente articolo, l'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto. Se l'operatore assegnatario non è presente nel posteggio entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è da considerare assente.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato . In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Servizio Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato .

Art. 24 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati

1. La soppressione di mercati, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale, previa consultazione delle associazioni di categoria.
2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.
4. Qualora si proceda alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente al trasferimento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 1. anzianità storica di presenza sul mercato;
 2. anzianità di iscrizione al registro imprese.Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad un'ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 25 - Concessione del posteggio e scadenza della concessione

1. La concessione dei posteggi di mercato **ha la durata di dieci anni**. Alla scadenza della attuali concessioni di posteggio , sia nei mercati che fuori mercato, si provvederà alla assegnazione delle medesime mediante bando pubblico di assegnazione , sulla base della graduatoria redatta in base ai criteri elencati all'articolo 10 del presente regolamento .
2. In uno stesso mercato, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento , ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento .

Art. 26 - Planimetria dei mercati

1. La planimetria dei mercati è approvata e modificata con deliberazione di Giunta comunale, secondo le disposizioni del presente regolamento e pubblicata sul sito internet del comune di Alzano Lombardo, affinché sia liberamente consultabile da chiunque.

Art. 27 - Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, e del regolamento comunale.

Art. 28 - Dimensioni dei posteggi

1. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ove possibile, può chiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, eventualmente libero, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.
2. Tra un posteggio e l'altro deve essere garantita una distanza minima di 50 cm. da adibire a passaggio.
3. I banchi di vendita, gli autonegozi e gli altri automezzi come pure le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati e indicati nelle concessioni di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.

Art. 29 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. Prima che il Comune abbia provveduto alla pubblicazione all'albo pretorio del relativo bando di assegnazione dei posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile del competente ufficio comunale previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e verificando la rinuncia espressa al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare un'apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso per la vendita dello stesso settore merceologico;
 - b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
 - c) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
 - d) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del competente ufficio comunale e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni consecutivi.

Art. 30 - Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del responsabile del competente ufficio comunale e purché nel rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni indicate per ciascun mercato nelle schede allegato al presente regolamento ;

2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.
4. Il provvedimento con il quale si accerta la volontà di scambio reciproco del posteggio e la conseguente rinuncia alle originarie concessioni e con il quale si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del responsabile del competente ufficio comunale . La durata delle concessioni rimane invariata.
5. Nel consentire lo scambio dei posteggi è necessario tenere conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, così come previsto dall'art. 12, comma 1 del presente Regolamento, in modo da rispettarla, così come resteranno invariate le singole superfici dei posteggi scambiati.

Art. 31 - Spunta dei Posteggi temporaneamente liberi

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative autorizzazioni e concessioni , sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare , che vendano gli stessi prodotti del titolare della concessione o altri prodotti non presenti nel mercato. La graduatoria verrà redatta a cura del servizio di polizia locale entro il mese di gennaio di ciascun anno sulla base delle presenze riscontrate nel corso dell'anno solare precedente. All'atto del bando di assegnazione dei posteggi la graduatoria degli spuntisti viene considerata esclusivamente per l'anzianità dell'anno solare precedente .
2. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.
3. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da personale incaricato appartenente al Settore Polizia Locale; l'operatore di spunta dovrà presentarsi entro le ore 07,30 al parcheggio di Via Valenti il Mercoledì o le ore 07.45 al parcheggio di Via Europa il sabato, agli agenti presenti pena l'esclusione dalle operazioni di spunta.
4. Il soggetto assegnatario spuntista, prima del posizionamento è tenuto a regolarizzare il pagamento dell'occupazione dovuta ; nel caso in cui il soggetto incaricato della riscossione per causa di forza maggiore non riesca o non possa richiedere ed ottenere il pagamento dell'occupazione, il soggetto spuntista assegnatario dovrà regolarizzare la propria posizione la volta successiva in cui si presenta prima del posizionamento, pena la mancata assegnazione del posteggio stesso.
5. L'area non può essere assegnata in spunta qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 32 – Mercato e fiera: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali

1. Sul territorio di Alzano Lombardo sono individuati i seguenti mercati o fiere:
 - o Mercato di Alzano Centro
 - o Mercato Rionale di Nese

- o Fiera di San Martino
2. Nelle schede allegate al presente regolamento sono fissate per ciascun mercato e fiera, le caratteristiche, l'ubicazione, il giorno di svolgimento e le prescrizioni.

TITOLO III

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 33 - Modalità di svolgimento e divieti del commercio in forma itinerante

1. Per commercio al dettaglio in forma itinerante si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in forma itinerante, su aree pubbliche utilizzando mezzi mobili e con soste limitate. L'autorizzazione per il commercio al dettaglio in forma itinerante abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sull'intero territorio nazionale, ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. Agli operatori è fatto divieto di collocare su suolo pubblico strutture diverse dai mezzi mobili sopra citati e di norma utilizzati dall'operatore (es.: banchi, guardaroba mobili o qualsivoglia altro tipo di struttura espositiva, tavoli, sedie, ombrelloni e simili); è altresì fatto divieto di utilizzare apparecchi sonori di qualsivoglia tipologia.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. L'attività di vendita al dettaglio su area pubblica in forma itinerante potrà essere esercitata nel rispetto delle seguenti fasce orarie: dalle ore 07,00 alle ore 22,00.
4. È vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo. Dove consentito il commercio itinerante è fatto obbligo lasciare l'area utilizzata per lo svolgimento dell'attività in condizioni di perfetta pulizia e manutenzione ed è fatto obbligo di rispettare la normativa vigente in materia di pubblicità dei prezzi.
5. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse. Il Sindaco con apposita e motivata ordinanza individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato. Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; è fatto, altresì divieto di tornare al medesimo punto nell'arco della medesima giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante. Durante lo svolgimento di un mercato, di una fiera, o di manifestazioni organizzate dall'associazione dei Commercianti o nell'ambito del distretto diffuso del Commercio "Insieme sul Serio", il commercio in forma itinerante è interdetto all'interno dell'area della manifestazione e nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 m.
6. Su tutto il territorio comunale è consentito all'operatore in forma itinerante di sostare per il tempo massimo di 60 minuti per l'esercizio dell'attività. L'occupazione oltre detto limite costituisce forma di commercio abusivo in quanto privo di specifica concessione di suolo pubblico ed individuazione relativa del posteggio come posteggio fuori mercato. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo rispetto a dove ha già sostato una volta.

TITOLO IV

POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 34 - Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio

1. I posteggi fuori mercato, come definiti dal presente regolamento sono assegnati con le medesime procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei posteggi al mercato.
2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operai abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche , con la procedura di spunta prevista dal presente regolamento.
3. Per la revoca-decadenza, valgono le regole di cui al presente regolamento.

TITOLO V

NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 35 - Caratteristiche delle aree e degli automezzi per il trasporto alimenti

1. Le caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza MIN. SAN. 02.03.2000 oltre che alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Pubblicità dei prezzi di vendita

1. Nell'esercizio del commercio su area pubblica, sia in forma itinerante che nei mercati o posteggi fuori mercato o nelle fiere, i prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore, è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.
2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente, i prodotti sui quali il prezzo di vendita al pubblico si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile.
3. L'operatore è comunque tenuto a rispettare le disposizioni sulle vendite straordinarie stabilite dalla L.R.22/00 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 37 - Disposizioni transitorie e finali

1. Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

2. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni regionali e le altre leggi e decreti che disciplinano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.
3. Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulle presenti norme regolamentari si intendono automaticamente recepite e la Giunta Comunale è autorizzata ad apporre immediatamente le opportune modifiche dando comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 38 - Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dal D.L.vo n. 114, e dalla Legge Regionale N. 6/2010 chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 200,00 (PMR € 100,00)

SCHEDA N. 1 – MERCATO SETTIMANALE DI ALZANO CENTRO

Denominazione del mercato: Mercato settimanale di Alzano Centro

Giorno di svolgimento: Mercoledì

Ubicazione: parcheggio di Via Valenti e un tratto di Via Roma adiacente al parcheggio di Via Valenti

Orario: dalle ore 07,00 alle ore 13,30

Superficie complessiva dei posteggi: 2.320 Mq.

Totale posteggi: 61 di cui:

- o 16 Alimentari
- o 44 Non alimentari
- o 1 Produttore agricolo

Dislocazione dei posteggi: le caratteristiche del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la superficie, sono riportate nella planimetria approvata e modificata con deliberazione di Giunta Comunale, secondo le disposizioni del presente regolamento e pubblicata sul sito internet del Comune di Alzano Lombardo, affinché sia liberamente consultabile.

L'accesso all'area del mercato è consentita a partire dalle ore 06,30

Prescrizioni:

- E' vietato effettuare mercati nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua.
- Entro le ore 14,00 le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.
- Gli operatori commerciali sono obbligati a differenziare i rifiuti secondo le vigenti disposizioni comunali, conferendo presso la piattaforma ecologica i rifiuti differenziati (carta, plastica, legno, alluminio, vetro ecc.), lasciando in loco il solo rifiuto indifferenziato e umido raccolti in appositi sacchi trasparenti. E' inoltre fatto obbligo provvedere alla pulizia dell'area utilizzata.
- È vietato scaricare per terra o nei pozzetti stradali, liquami o rifiuti di ogni genere.

SCHEDA N. 2 – MERCATO SETTIMANALE RIONALE DI NESE

Denominazione del mercato: Mercato settimanale di Nese

Giorno di svolgimento: Sabato

Ubicazione: Via Europa (parcheeggio stadio)

Orario: dalle ore 07,45 alle ore 13,30

Superficie complessiva dei posteggi: 544 Mq.

Totale posteggi: 15 di cui:

- o 6 Alimentari
- o 5 Non alimentari
- o 3 Non definiti
- o 1 Produttore agricolo

Dislocazione dei posteggi: le caratteristiche del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la superficie, sono riportate nella planimetria approvata e modificata con deliberazione di Giunta Comunale, secondo le disposizioni del presente regolamento e pubblicata sul sito internet del Comune di Alzano Lombardo, affinché sia liberamente consultabile.

L'accesso all'area del mercato è consentita a partire dalle ore 06,30

Prescrizioni:

- E' vietato effettuare mercati nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua.
- Entro le ore 14,00 le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.
- Gli operatori commerciali sono obbligati a differenziare i rifiuti secondo le vigenti disposizioni comunali, conferendo presso la piattaforma ecologica i rifiuti differenziati (carta, plastica, legno, alluminio, vetro ecc.), lasciando in loco il solo rifiuto indifferenziato e umido raccolti in appositi sacchi trasparenti. E' inoltre fatto obbligo provvedere alla pulizia dell'area utilizzata.
- È vietato scaricare per terra o nei pozzetti stradali, liquami o rifiuti di ogni genere.

SCHEDA N. 3 – FIERA DI SAN MARTINO

Denominazione della fiera: Fiera di San Martino (Festa del Santo Patrono)

Giorno di svolgimento: l'11 Novembre e la domenica successiva di ogni anno (2 giornate)

Ubicazione: Via Roma, Piazza Italia, Via Fantoni, Via Mazzini, Via Locatelli, Via San Pietro, Piazza Matteotti, Piazza Italia, Piazza San Lorenzo, Via Ponchielli

Orario: dalle ore 07,00 alle ore 19,00

Superficie complessiva dei posteggi: 4.606 Mq.

Totale posteggi: 178 di cui:

- o 148 complessivamente destinati al commercio ambulante alimentare o non alimentare
- o 19 complessivamente destinati ad hobbisti/ vendita usato/ spazi pubblicitari e promozionali/produttori agricoli
- o 11 destinati alle associazioni di volontariato e oratori

Presentazione delle domande:

- Le domande del posteggio per la fiera di San Martino devono pervenire tassativamente entro 60 giorni prima dell'evento e dovranno essere presentate in via telematica o tramite pec o attraverso il portale della Camera di Commercio www.impresainungiorno.gov.it. Le autorizzazioni verranno trasmesse in via telematica;
- Il commerciante al quale era stato concesso un posteggio l'anno precedente, potrà richiedere per l'anno in corso la riconferma del posto occupato, ovviamente con la medesima metratura.

Criteri di assegnazione dei posteggi destinati al commercio ambulante:

Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio preposto, definisce la graduatoria dei partecipanti seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze effettive;
- maggior numero di presenze;
- anzianità desunta dal registro imprese;
- ordine cronologico di presentazione delle domande.

Assegnazione dei posteggi liberi:

L'assegnazione dei posteggi che risultino liberi dopo l'apertura della fiera, sarà effettuata, all'orario stabilito dal Comando di Polizia Locale, seguendo la graduatoria pubblicata sul sito istituzionale del Comune. Il conteggio delle presenze per gli operatori commerciali su aree pubbliche verrà effettuato con la partecipazione della giornata dell'11 Novembre.

Dislocazione dei posteggi: le caratteristiche della fiera, la delimitazione dell'area di pertinenza e la superficie, sono riportate nella planimetria pubblicata sul sito internet del Comune di Alzano Lombardo, affinché sia liberamente consultabile.

Prescrizioni:

- La concessione del posteggio è rilasciata dal responsabile dell'area competente.
- Il posteggio assegnato dovrà essere occupato entro le ore 7:00, l'operatore commerciale dovrà essere in possesso dell'autorizzazione per la vendita su aree

pubbliche e mostrare la ricevuta del pagamento del canone COSAP. I titolari che entro le ore 7:00 non avranno occupato il posteggio, perderanno il diritto ad occupare lo stesso, che verrà assegnato ad un altro operatore.

- Il montaggio delle attrezzature di vendita dovrà iniziare dopo le ore 8:00, per permettere il transito dei furgoni.
- E' assolutamente vietato lo scambio dell'area assegnata.
- Non è consentito occupare lo spazio oltre quello assegnato.
- L'area occupata dovrà essere sgomberata non prima delle ore 19,00 e non oltre le ore 20,00; oltre le ore 20,00 si applicheranno le disposizioni di legge per l'occupazione delle aree pubbliche senza autorizzazione;
- E' vietato l'uso degli altoparlanti per la vendita a tipo battitore.
- La concessione è sempre revocabile, per abuso del titolare e per motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico; inoltre non esonera dal munirsi dei nulla osta e/o delle autorizzazioni previste da particolari disposizioni di legge.
- Gli operatori commerciali sono obbligati a differenziare i rifiuti secondo le vigenti disposizioni comunali, lasciando in loco gli stessi in appositi sacchi trasparenti o contenitori (per carta, cartone e vetro). E' inoltre fatto obbligo provvedere alla pulizia dell'area utilizzata.
- È vietato scaricare per terra o nei pozzetti stradali, liquami o rifiuti di ogni genere.